

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2022

Diamo seguito alle indicazioni riportate nella Circolare Applicativa di ARTEA n. 11 REV. 02 del 27 agosto 2020, ritenendo necessario fornire ulteriori precisi elementi in merito alle intervenute **disposizioni nazionali dello scorso marzo in merito al riconoscimento dello stato di emergenza** ed alla ulteriore modifica del Reg. UE n. 809/2014 (Reg. UE n. 725/2021¹).

E' adottata, per questo la Circolare Applicativa n. 15/2022 che integra le indicazioni fornite con la REV. 02 della Circolare Applicativa di ARTEA n. 11 del 27/08/2020 ed introduci ulteriori elementi chiarificatori in merito alla metodologia degli accertamenti finali (verifiche in situ) e dei controlli in loco (5% ex ante).

ARTEA – Circolare applicativa 15/2020. Rev 01

Fine dell'emergenza EPIDEMIOLOGICA da COVID 19 e metodologie di applicazione delle verifiche in situ e dei controlli in loco

Il Capitolo 13 delle 'DISPOSIZIONI COMUNI' indica le modalità operative per l'istruttoria delle domande di pagamento del Saldo.

Con Circolare Applicativa di ARTEA n. 11, emanata dapprima a marzo del 2020 e quindi oggetto di una revisione il 27 agosto 2020, ARTEA ha proceduto ad emendare la procedura di istruttoria delle domande di pagamento del Saldo, con particolare riferimento alla fase di accertamento finale (verifica in situ), nonché a quella di controllo in loco (5% ex ante) prevista dai Regolamenti comunitari e dalle procedure interne nella necessità di ridurre i contatti diretti tra le persone allo scopo di contenere i pericoli di contagio pandemico da COVID 19.

Ciò premesso, si dà atto che, dal 1° aprile 2022 le misure di contrasto alla diffusione del COVID 19 emanate con ordinanze della Protezione Civile **durante lo stato di emergenza dichiarato in prima istanza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e prorogato da ultimo fino al 31 marzo 2022**,² prevedono il superamento delle misure stringenti emanate nel periodo 31/01/2020 – 31/03/2022 ed indicano la cessazione dello stato di emergenza.

Da ciò deriva che:

1. E' necessario riprendere lo svolgimento delle visite sul luogo nelle modalità indicate dalle 'Disposizioni comuni' e che, a scopo ordinatorio, tale azione sia intrapresa dalle domande di pagamento presentate dal 1° aprile 2022.

¹ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/725 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2021 recante deroga, **in relazione all'anno 2021**, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune

² DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

2. Sono ammesse eccezioni alla regola indicata al punto precedente, a condizione che tali eccezioni rappresentino una casistica minima e giustificata, con specifica descrizione, dall'Ufficio Istruttore.

Si ritiene necessario far presente, a questo riguardo, che visto il permanere di forme di contagio tra la popolazione, possano essere addotte eccezioni anche in relazione alla presenza di soggetti contagiati fra il personale degli Uffici Istruttori o nell'azienda oggetto di sopralluogo.

3. Si ricorda che le 'Disposizioni comuni' definiscono, al capitolo 13:

Dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento e considerato l'importo limitato dell'investimento ai sensi della lettere b) e c) del quinto paragrafo dell'art. 48 del Reg. di esecuzione UE n. 809/2014, la visita sul luogo non è invece obbligatoria nei seguenti casi:

- a. acquisto di macchinari o di attrezzature per un importo inferiore a 10.000 €, per i quali la domanda può essere verificata sulla base della sola documentazione tecnica e contabile;
- b. per i costi di certificazione di cui alla sottomisura 3.1.;
- c. per i progetti costituiti interamente da investimenti immateriali per i quali la visita in situ non è utile ai fini della verifica.

e

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- 1) la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto;
- 2) l'avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi/lavori acquisiti o realizzati;
- 3) la corrispondenza degli investimenti alle spese oggetto della domanda;
- 4) il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto;
- 5) la verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal paragrafo 'Disposizioni in materia di informazione e pubblicità' del presente documento.

Ciò considerato si dispone che, fatto salvo situazioni circostanziate che impongono la visita in azienda, è possibile svolgere l'accertamento finale in modalità da remoto, applicando, mutatis mutandis, le indicazioni riportate nella Circolare Applicativa n. 11, oltre che per i macchinari ed attrezzature per un importo inferiore a 10.000,00 euro ed i costi di certificazione relativi alla Misura 3.1, anche per le seguenti tipologie di progetto:

- Verifica di eventi avvenuti nel passato e relativi all'attuazione della misura 3.2;
- Rendicontazione di spese relative ai costi per la redazione di progettazione, di piani, di programmi (esempio: Piano di Gestione richiesto dalle Misure 8);
- Rendicontazione di costo di personale e di servizi o investimenti immateriali;
- Rendicontazione, per le misure che lo consentono, di materiale di consumo utilizzato.

4. In relazione all'indicazione fornita nelle 'Disposizioni comuni', sempre al capitolo 13, in merito all'annullamento delle fatture, si ricorda che le stesse non debbono essere annullate nel caso in cui la Fattura è elettronica, ed annullate (le relative copie cartacee conformi a quelle caricate in domanda) nel caso in cui la Fattura non è elettronica.

Si rammenta infine quanto indicato nel caso di altri documenti contabili:

"Nel caso di altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (ad esempio i modelli F24, buste paga) presenti in rendicontazione in un numero rilevante, è possibile procedere con l'annullamento su di un campione degli stessi, ovvero dell'elenco riepilogativo contenente le informazioni salienti."

ricordando che in assenza di elenco riepilogativo contenente le informazioni salienti, l'individuazione da parte dell'istruttore dell'esatto campione oggetto di verifica (tramite la redazione di una pagina che elenca il campione) sostituisce l'annullamento del documento.